

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'**

Contratto per Atto pubblico amministrativo a seguito di procedura ristretta in ambito comunitario ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 208/2011 con applicazione del criterio prezzo più basso, stipulato con la Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), per l'acquisizione di sistemi PLATFORM TYPE V completi di accessori, parti di ricambio e relativi manuali tecnici, per un importo totale di Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_.

**LOTTO A - SMART CIG ZB83B5B186.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma, nella sede del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, Via di Centocelle n. 301, io \_\_\_\_\_, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti con il mio consenso, esplicitamente rinunciato, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto

**TRA**

Il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, rappresentato dal Dirigente **XXXXXXXXXX** in qualità di Capo della 9ª Divisione "Contratti nazionali ed esteri" della D.A.A.A. come risulta dal D.D. **n. X del XXXXX**.

**E**

la Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, come risulta dalla Visura Ordinaria presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di \_\_\_\_\_ identificativo n. \_\_\_\_\_ datata \_\_, in atti della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante, sono certo e faccio fede.

**PREMESSA NARRATIVA**

Premesso che:

- 1) Lo Stato Maggiore dell'Esercito con le lettere di mandato n. 145 / 2020, 41 / 2022, 43 / 2022 e 43 / 2022. Seguito. ha richiesto di procedere all'acquisizione di sistemi PLATFORM TYPE V completi di accessori, parti di ricambio e relativi manuali tecnici, conferendo mandato alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità ( di seguito D.A.A.A.) per l'avvio delle attività tecnico – amministrative.
- 2) In considerazione della necessità da soddisfare le esigenze operative dalla Forza Armata la D.A.A.A. ha indetto una gara con procedura ristretta in ambito UE/WTO con aggiudicazione ai secondo il criterio del prezzo più basso per l'approvvigionamento, suddiviso in due lotti, sistemi Platform Type V completi di componenti addizionali per lancio carichi e manuali tecnici (LOTTO A) e sistemi Parachute cargo completi di manuali tecnici (LOTTO B).
- 3) che le prestazioni e forniture, oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), come risulta dal Decreto di aggiudicazione n° \_\_\_\_\_ di Repertorio del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024 redatto a seguito della predetta procedura ristretta.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

**ARTICOLO 1.**

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 1) La Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), che nel seguito verrà denominata semplicemente

“Ditta”, si impegna ad effettuare al Ministero della Difesa e per esso alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in seguito denominata semplicemente DAAA (C.F. 80238390589), la fornitura delle prestazioni di seguito specificate:

- Approvvigionamento di n. 10 sistemi Platform Type V da 12 ft;
- Approvvigionamento di n. 23 sistemi Platform Type V da 16 ft;
- Approvvigionamento di n. 04 sistemi Platform Type V da 20 ft;
- Fornitura dei relativi manuali tecnici in CD-ROM;
- Trasporto presso la sede del Centro Addestramento Paracadutismo, Caserma GAMERRA – Via di Gello n. 138, 56122 Pisa, Italia a carico della Ditta.

Le caratteristiche tecniche e i requisiti di dettaglio e di fornitura che le prestazioni di cui sopra devono obbligatoriamente soddisfare, sono riportati nel Capitolato Tecnico (CT) n. 37/2023/002 in allegato al contratto.

## **ARTICOLO 2.**

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### **NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE**

Le prestazioni, le forniture e i lavori oggetto del presente Contratto, per quanto non previsto dal presente Contratto, sono regolate dalle norme di seguito indicate:

- Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236 - “*Regolamento Difesa*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 agli articoli 216 e 217, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel Contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236, noto come “*Regolamento Generale*”;
- le norme in materia negoziale previste dal: Codice dell'Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, “*Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione*”, noto come “*Regolamento DL/DE*”;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui al presente Contratto:

- al CT del presente Contratto.

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal CT, prevarrà l’articolato del Contratto.

## **ARTICOLO 3.**

### **DECORRENZA - DURATA**

- 1) Il contratto avrà la durata di 19 mesi, decorrenti dalla notifica dell'esecutorietà del contratto che sarà effettuata dalla D.A.A.A. a mezzo P.E.C. all'esito della registrazione da parte degli Organi di controllo del Decreto approvativo del contratto stesso ovvero dell'esecuzione anticipata (se richiesta).
- 2) Il Contratto avrà termine allo scadere del periodo di garanzia.
- 3) Tutte le scadenze indicate nel presente Contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi e anni solari, se non diversamente specificato.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

La Ditta fornirà le Pubblicazioni Tecniche ed ogni altra documentazione tecnica, redatta in lingua italiana e inglese, secondo quanto previsto dal CT allegato al Contratto. Eventuali revisioni/aggiornamenti alle Pubblicazioni Tecniche o alla documentazione tecnica verranno elaborati e consegnati nelle stesse lingue dei documenti originali.

#### **ARTICOLO 5**

##### **ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, le norme e le prescrizioni applicabili al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni e materiali oggetto di fornitura.

Durante tutto il periodo di esecuzione del Contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015, in corso di validità relativa alla fornitura oggetto della gara, certificata da organismi accreditati o equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri della Unione Europea.

La Ditta dovrà assicurarsi, rimanendone responsabile, che presso i propri sub-contraenti sia attuato un Sistema Qualità adeguato alla natura della sub-commessa.

La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per documentare il proprio Sistema di Qualità.

La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate all'esterno.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di presentazione alla verifica di conformità.

Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Responsabile della Funzione Qualità aziendale che sarà indicato nel Piano di Assicurazione Qualità.

#### **ARTICOLO 6**

##### **CONTROLLI DURANTE IL PROCESSO PRODUTTIVO**

L'AD si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti di produzione della Ditta durante il processo produttivo. I sopralluoghi saranno concordati con la Ditta telefonicamente o via e-mail, con un preavviso di almeno 2 giorni e la Ditta si impegna a garantire l'accesso in orario lavorativo e a fornire tutta l'assistenza necessaria a svolgere le attività previste in CT.

#### **ARTICOLO 7**

##### **ESECUTORE CONTRATTUALE**

Il Direttore dell'Esecuzione (DE) sarà nominato con successivo atto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il DE potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue mansioni, della collaborazione di uno o più Rappresentanti dell'A.D. (in seguito denominati RAD). La nomina del DE nonché di suoi eventuali assistenti (RAD) sarà formalmente comunicato alla Ditta.

La D.A.A.A. potrà nominare un Ente quale Gestore contrattuale ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 13 marzo 2019 n. 49.

## ARTICOLO 8 PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

### a) Luogo e termini di presentazione

Le prestazioni e forniture di cui al precedente articolo 1, punto 1), dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, saranno presentate alla Verifica di Conformità presso gli stabilimenti della Ditta e/o presso ogni altro luogo convenuto tra le Parti, entro i termini di seguito indicati:

| FORNITURA LOTTO A         |     |                 |          |               | Presentazione alla Verifica di Conformità |
|---------------------------|-----|-----------------|----------|---------------|-------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE             | P/N | Prezzo unitario | Quantità | Prezzo totale |                                           |
| <b>LOTTO 1</b>            |     |                 |          |               |                                           |
| Sistema Platform 16 ft    | TBD |                 | 10       |               | T0+122                                    |
| Sistema Platform 20 ft    | TBD |                 | 1        |               |                                           |
| Manuali Tecnici in CD-ROM | TBD |                 | 11       |               |                                           |
| <b>LOTTO 2</b>            |     |                 |          |               |                                           |
| Sistema Platform 12 ft    | TBD |                 | 10       |               | T0+303                                    |
| Sistema Platform 16 ft    | TBD |                 | 3        |               |                                           |
| Sistema Platform 20 ft    | TBD |                 | 1        |               |                                           |
| Manuali Tecnici in CD-ROM | TBD |                 | 14       |               |                                           |
| <b>LOTTO 3</b>            |     |                 |          |               |                                           |
| Sistema Platform 16 ft    | TBD |                 | 10       |               | T0+487                                    |
| Sistema Platform 20 ft    | TBD |                 | 2        |               |                                           |
| Manuali Tecnici in CD-ROM | TBD |                 | 12       |               |                                           |
| TOTALE LOTTO              |     |                 |          |               |                                           |

I termini di presentazione alla Verifica di Conformità, decorrono dal giorno successivo alla data di ricezione da parte della Ditta della notifica, mediante PEC, dell'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del presente Contratto, ovvero dal giorno successivo alla data di autorizzazione ad anticipata esecuzione. Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta all'A.D. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo.

### b) Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Ditta è tenuta a dare comunicazione di approntamento alla Verifica di Conformità di ogni lotto almeno 30 (trenta) giorni solari prima del termine stabilito, a mezzo PEC, diretta a DAAA 3° Reparto – 7<sup>a</sup> Div, email: armaereo@postacert.difesa.it.

In allegato a tale comunicazione la Ditta dovrà trasmettere l'elenco dei materiali comprensivi dei NUC ove previsto (vedasi successivo art. 13- Clausola Standard di Codificazione).

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dalla commissione di verifica di conformità prima di procedere alle previste operazioni di verifica

## ARTICOLO 9 TRASPORTO E CONSEGNA

### a) Termine di consegna

Le forniture contrattuali saranno consegnate presso il Centro Addestramento Paracadutismo, Caserma GAMERRA – Via di Gello n.138, 56122 Pisa, Italia, entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D.

All'atto della consegna, il Consegnatario dei materiali o un Rappresentante dell'AD, dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà l'apposito verbale di consegna. Il predetto verbale di consegna in bollo dovrà essere inviato, a mezzo P.E.C., alla 7<sup>a</sup> Div. della D.A.A.A., entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Ente la prevista carta da bollo necessaria alla redazione del sopra citato verbale.

#### **b) Assunzione in carico**

Il materiale sarà assunto in carico solo se completo e conforme rispetto a quanto verbalizzato nel certificato di verifica di conformità.

Alla data del verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario dei materiali che provvederà al completamento della "*determinazione di accettazione*".

Se, per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative, non sarà possibile procedere, contestualmente alla verbalizzazione di consegna, anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà alla 7<sup>a</sup> Div. della D.A.A.A., entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.

E' fatto obbligo alla Ditta di inviare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione non anteriore al certificato di pagamento per il completamento della pratica di liquidazione.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al verbale di consegna, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario alla 7<sup>a</sup> Div. della D.A.A.A., entro i 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta alla 7<sup>a</sup> Div. della D.A.A.A. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo.

#### **c) spese di trasporto e assicurazione**

Il materiale dovrà essere assicurato contro i rischi da danni durante il trasporto. Le spese di trasporto e di assicurazione sono a carico della Ditta.

### **ARTICOLO 10**

#### **MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI**

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, è facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti, che si rendessero necessarie ed opportune, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche. L'introduzione delle suddette variazioni sarà regolata secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### **ARTICOLO 11**

#### **SUBAPPALTO/SUBFORNITURA**

Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 come applicabile *ratio temporis*.

La Ditta potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici nei modi e termini previsti nel comma 7 della predetta norma, limitatamente a quanto richiesto nell'offerta presentata in gara.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Articolo e nel predetto articolo 105 autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Nel caso di subappalto autorizzato, resta comunque ferma la responsabilità solidale della ditta contraente la quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della

regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

La Ditta è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore. E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta, il cui approvvigionamento avverrà tramite Ditte subfornitrici rispondenti ai requisiti di *Supplier Quality Assurance* richiamati nel Piano di Qualità. La Società dovrà comunicare alla D.A.A.A. l'elenco dei materiali in subfornitura e delle relative Ditte subfornitrici. Tale comunicazione dovrà essere effettuata prima dell'avvio della prestazione.

L'affidatario comunicherà alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Saranno, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

## ARTICOLO 12

### PREZZI

L'A.D. corrisponderà alla Ditta per la presente fornitura la somma complessiva di € xxxxx,xx (xxxxx/xx), IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/1972, articolo 72, così ripartita:

| FORNITURA LOTTO A         |     |                 |          |               | NOTE |
|---------------------------|-----|-----------------|----------|---------------|------|
| DENOMINAZIONE             | P/N | Prezzo unitario | Quantità | Prezzo totale |      |
| <b>LOTTO 1</b>            |     |                 |          |               |      |
| Platform 16 ft            | TBD |                 | 10       |               |      |
| Platform 20 ft            | TBD |                 | 1        |               |      |
| Manuali Tecnici in CD-ROM | TBD |                 | 11       |               |      |
| <b>LOTTO 2</b>            |     |                 |          |               |      |
| Platform 12 ft            | TBD |                 | 10       |               |      |
| Platform 16 ft            | TBD |                 | 3        |               |      |
| Platform 20 ft            | TBD |                 | 1        |               |      |
| Manuali Tecnici in CD-ROM | TBD |                 | 14       |               |      |
| <b>LOTTO 3</b>            |     |                 |          |               |      |
| Platform 16 ft            | TBD |                 | 10       |               |      |
| Platform 20 ft            | TBD |                 | 2        |               |      |
| Manuali Tecnici in CD-ROM | TBD |                 | 12       |               |      |
| TOTALE LOTTO              |     |                 |          |               |      |

I suddetti prezzi sono onnicomprensivi essendo in essi incluso quanto necessario alla perfetta esecuzione della Commessa, ivi compresi i costi assicurativi. Sono incluse le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi, tra cui: privativa industriale, licenza di riproduzione, royalty, ecc., e per qualsiasi altro diritto intendendo con ciò che l'A.D. è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo. I prezzi stabiliti nel presente Articolo sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

È riconosciuto che per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente Contratto, la Ditta potrà ricorrere a Ditte estere per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non reperibili sul mercato nazionale, né convenientemente riproducibili dall'industria nazionale. Il prezzo di detti materiali e prestazioni, è comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importazione ove previsto (DDP INCOTERMS 2021). L'A.D. autorizza la Ditta alla loro importazione secondo le procedure in vigore.

La Ditta si impegna, inoltre, a gestire con spese a proprio carico tutte le pratiche inerenti alle operazioni di

import/export.

### ARTICOLO 13

#### OPZIONE

1. La D.A.A.A. si riserva la facoltà di esercitare, mediante comunicazione a mezzo PEC, entro 12 mesi dalla data di efficacia del presente contratto, il diritto di opzione per l'acquisto delle seguenti ulteriori prestazioni e forniture:

| FORNITURA LOTTO OPZIONALE |     |                 |          |               | Presentazione alla Verifica di Conformità |
|---------------------------|-----|-----------------|----------|---------------|-------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE             | P/N | Prezzo unitario | Quantità | Prezzo totale |                                           |
| Sistema Platform 12 ft    | TBD |                 | 5        |               | T1+150                                    |
| Sistema Platform 16 ft    | TBD |                 | 11       |               |                                           |
| Sistema Platform 20 ft    | TBD |                 | 2        |               |                                           |
| Manuali Tecnici in CD-ROM | TBD |                 | 17       |               |                                           |
| TOTALE LOTTO AGGIUNTIVO   |     |                 |          |               |                                           |

2. Tutte le clausole del presente Contratto non vengono modificate dall'eventuale esercizio da parte dell'A.D. delle opzioni previste nel presente Articolo.
3. In caso di esercizio dell'opzione da parte della D.A.A.A., la ditta dovrà presentare idonea cauzione come previsto dal successivo articolo 27.

#### CODIFICAZIONE - DATI DI GESTIONE - CODICE A BARRE (CAB)

1) Requisito di Codificazione: i dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il contraente si impegna a fornire, relativamente ai materiali indicati nel precedente Articolo 1, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, in accordo al Sistema di Identificazione Automatico Centrale (SIAC) ([www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it)).

2) Attività di Screening: al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di "screening", per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente dovrà far pervenire, per gli articoli di cui al presente Contratto, ovvero per gli articoli definiti d'accordo tra le parti, sia all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, sia all'Organo Centrale di Codificazione ([www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it)), entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella "Spare Part List for Codification" (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive secondo quanto specificato nella Guida al Sistema di Codificazione.

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening s'intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, provvederà entro 15 giorni al completamento delle

attività di screening.

3) Proposte di Codificazione: non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e, eccezionalmente, anche per articoli già codificati per i quali l'Organo Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati codificati, di origine nazionale o "Non NATO", la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone il Contraente, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore stesso e l'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle predette proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, comunque responsabile dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dal Contraente, qualora non ritenuti congrui, per l'attività codificativa. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

Lo svincolo della garanzia contrattuale è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

4) Flussi dei dati: lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

5) Norme in vigore: le norme procedurali sull'attività codificativa, sono consultabili sul sito dell'Organo Centrale di Codificazione; le informazioni di dettaglio sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre sono di seguito riportate:

- La Ditta s'impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura come contrattualmente identificati e codificati, corredati di riconoscimento a mezzo Codice a Barre (CAB) secondo lo Standard EAN 128. In armonia con le norme NATO il CAB dovrà essere inserito come "NATO Reference" secondario (Application Identifier + Codice co-struttore + Part Number), nel campo del Numero di Riferimento della procedura automatizzata assegnando il codice "U" al campo DAC (Document Availability Co-de), previsto nella già citata procedura nella maschera di compilazione della lista SPLC e delle schede CM-03. L'utilizzo del Reference o del NSN nella creazione e nell'inserimento nei dati di codificazione del CAB segue le indicazioni del seguente paragrafo.

- Nell'etichetta il codice di riconoscimento a mezzo CAB dovrà essere apposto anche in chiaro e dovrà comprendere:

- Obbligatoriamente, il Codice costruttore NATO della Ditta (N/CAGE code) + Numero di Riferimento Ditta (NDR) o Part Number (P/N) in un'unica stringa, con Application Identifier (A.I.) = 241;

- il Numero Unificato di Codificazione (NUC) o Nato Stock Number (NSN) se già assegnato e disponibile, con A.I. = 7001;

- Il Codice commerciale d'identificazione a barre dell'articolo qualora disponibile (standard commerciale).

- Tenuto conto che lo scopo del CAB è anche quello di "tracciare" il materiale, l'etichettatura deve essere riferita al fornitore, inteso come contraente contrattuale. Comunque, essendo il CAB gestito nel sistema di

codificazione e quindi di gestione come NATO Reference secondario, non esiste alcuna difficoltà a gestire sia il CAB riferito al costruttore sia quello eventuale del fornitore.

- L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dallo STANAG 4281.

6) Verifica di conformità dei materiali: la tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

7) Verifica di conformità e accettazione d'urgenza: la D.A.A.A., può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la verifica di conformità dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria, assegnata dal competente Organo Codificativo di Forza Armata in attuazione della normativa vigente, fermo restando il vincolo fissato al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'importo dovuto.

8) Attestazione di avvenuta codificazione: su richiesta della D.A.A.A., l'Organo Centrale di Codificazione dovrà redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

9) Riferimenti e garanzie: la Ditta potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione e con l'Organo di Codificazione di FA per dirimere dubbi o superare osta-coli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

10) Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, la D.A.A.A. potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

## **ARTICOLO 14**

### **ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI**

Ai sensi degli articoli 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, l'A.D. corrisponderà, a titolo di anticipazione di pagamento l'importo pari a € xxxxx,xx (20% prezzo aggiudicazione). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al citato art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento.

In caso di anticipata esecuzione del contratto, l'anticipazione potrà essere erogata solo a seguito dalla registrazione del decreto d'impegno della spesa da parte degli Organi di controllo.

L'importo dell'anticipazione è pari al 20% del valore dell'intero ammontare contrattuale ed il relativo procedimento di liquidazione è avviato, previa presentazione della citata garanzia, entro 15 giorni dalla ricorrenza di tutti i presupposti per l'avvio del procedimento. Il recupero dell'anticipazione avverrà secondo il cronoprogramma delle prestazioni nell'ambito della stessa annualità di erogazione, fino alla completa compensazione dell'importo anticipato, con contestuale ed automatica riduzione della predetta garanzia.

## **ARTICOLO 15**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

In relazione ai prezzi di cui al precedente Articolo 12 "*Prezzi*" le fatturazioni da parte della Ditta avverranno separatamente per ogni lotto, di cui alla tabella dell'art. 8, consegnato.

Per le prestazioni di cui ai precedenti Articolo 1 "*Oggetto del Contratto*", i pagamenti da corrispondere alla Ditta si intendono fissati nella misura dell'importo di ciascun lotto previa presentazione della fattura corredata dai seguenti documenti in bollo (ove previsto):

- certificato di pagamento;
- fattura elettronica;
- fideiussione (ove prevista);
- certificato di verifica di conformità;
- verbale di accettazione (ove previsto);
- verbale di consegna all'A.D.;
- certificato di assunzione in carico/dichiarazione di avvio delle operazioni di assunzione in carico (ove previsto).

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, l'A.D. potrà provvedere a pagamenti in conto nella misura del 90% (novantapercento) del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate ai sensi dell'articolo 542 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente Contratto, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente bancario intestato alla Ditta \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_, IBAN n. \_\_\_\_\_.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa, secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA U6HD00 e il Codice Identificativo Gara LOTTO A: SMART CIG ZB83B5B186.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, l'A.D. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Allegato B) derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dall'articolo 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27 e 1 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

In considerazione delle notevoli complessità relative all'esecuzione dell'appalto e della diffusione sul territorio nazionale delle varie fasi di esecuzione contrattuale che coinvolgerà più Enti non appartenenti alla stessa area operativa, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di apposito ordinativo, è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte della D.A.A.A. di regolare fattura secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 16**

### **PRIVATIVA INDUSTRIALE E ROYALTIES**

Non applicabile.

## **ARTICOLO 17**

### **PENALITÀ**

Per le prestazioni di cui all'articolo 1, si conviene che:

- per ogni giorno calendariale di ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna di quanto oggetto di fornitura, nonché in caso di ritardo nell'effettuazione di interventi in garanzia, qualora questo non sia imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 19 "*Cause di forza maggiore*") e/o ritardi nella fornitura di materiale e/o ritardi imputabili ad attività di competenza dell'AD, si applicheranno, per ogni lotto, penalità pari allo 0,05 (zerovirgolazero cinque per cento) del valore del lotto contrattuale per ogni giorno di ritardo, nei limiti del 10 % del singolo lotto, fino al raggiungimento del limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.
- In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 90 (novanta) giorni calendariali decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del Decreto di approvazione del presente Contratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a Euro 50,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 5.000,00.

- Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica del provvedimento correttivo.
- In caso di mancata ottemperanza delle direttive di codificazione NATO (Articolo 13) la penale applicata sarà di € 50,00 per ogni scheda di codificazione non presentata.
- In caso di mancato rispetto nell'ottemperanza dei requisiti di identificazione tramite Codice a Barre (Articolo 13) la penale applicata sarà pari al 0,5% del valore del materiale cui la mancata ottemperanza è riferita.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del presente Contratto.

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità raggiunta alla data di comunicazione mediante P.E.C. da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento; per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica del provvedimento correttivo.

Tale ipotesi dovrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

## **ARTICOLO 18**

### **ONERI FISCALI E CONTRATTUALI**

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente Contratto, sono a carico della Ditta.

La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale Rogante.

Ai sensi dell'articolo 8/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

## **ARTICOLO 19**

### **CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica/di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie, atti governativi o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta, impediscano alla Ditta stessa di rispettare i termini contrattuali.

Vengono, inoltre, considerate cause di forza maggiore: i ritardi nella concessione da parte di Enti Governativi

Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinenti l'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo utile e nelle modalità previste, tutte le azioni per pervenire all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Ai fini dello spostamento dei termini, lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, preventivamente autorizzati dall'A.D.

Lo spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà:

a) notificare alla D.A.A.A. l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 15 (quindici) giorni calendariali dal suo verificarsi;

b) inoltrare entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento di forza maggiore la relativa domanda accompagnata da specifica documentazione che descriva l'evento e dimostri la durata del ritardo e la correlazione tra evento e durata del ritardo, salvo il caso in cui l'evento si sia verificato nei 5 (cinque) giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione della verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, la D.A.A.A. procederà all'applicazione della penalità previste per i ritardi.

## **ARTICOLO 20**

### **DIRITTI DI TERZI**

La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Contratto non ha violato e non violerà diritti di terzi. A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

## **ARTICOLO 21**

### **TUTELA DEI LAVORATORI**

La Ditta è soggetta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti i relativi oneri.

La Ditta è, altresì, obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria applicabili alla data di stipula e di esecuzione contrattuale e nelle località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

Tali obblighi vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o da esse receda.

## **ARTICOLO 22**

### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Ditta si impegna altresì ad osservare tutte le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in corso di vigenza in materia di regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

### **ARTICOLO 23**

#### **PATTO DI INTEGRITÀ**

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* nonché del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 approvato dal Ministro della Difesa in data 31 marzo 2023 in Annesso 10 al presente Contratto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia del contratto medesimo.

### **ARTICOLO 24**

#### **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190. All'atto di sottoscrizione del Contratto viene consegnata copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravità e compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente contratto nei casi ritenuti più gravi.

L'Amministrazione contesterà per iscritto il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non siano presentate o risultino non accolte, l'Amministrazione Difesa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

Inoltre, la Ditta, consapevole del divieto posto dall'articolo 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **ARTICOLO 25**

### **GARANZIA**

La garanzia sulle prestazioni e forniture effettuate dalla Ditta a fronte del presente Contratto, fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene stabilita come segue:

- La durata della garanzia per le prestazioni oggetto del presente contratto è di 24 mesi (o estesa se offerto dalla Ditta) dalla data del certificato di Conformità e/o di Collaudo redatto da apposita Commissione nominata dal Capo del 3° Reparto della DAAA.
- La Ditta è tenuta a sostituire il materiale riscontrato difettoso durante il suddetto periodo di garanzia in accordo alle norme della D.A.A.A. e senza costo per l'A.D., oppure previo accordo formale con la D.A.A.A., ripararlo senza alcun costo per l'A.D. Il materiale sostituito o riparato in garanzia sarà sottoposto allo stesso iter di Verifica di Conformità, accettazione e consegna, con le modalità previste al precedente Articolo 7 *"Verifica di Conformità"* e sarà restituito dalla Ditta con il relativo Certificato di Verifica di Conformità;
- la Ditta supporterà tutte le spese di spedizione, trasporto ed assicurazione per i materiali da sostituire o riparare durante il periodo di garanzia;
- per il materiale oggetto di sostituzione o riparazione in garanzia, il periodo di tempo fra la data di comunicazione alla Ditta del difetto e la data di ricezione dell'A.D. del materiale sarà aggiunto al periodo di garanzia stabilito.

Se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a:

- a) fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso;
- b) riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose ovvero, in caso di constatata impossibilità o non convenienza di riparazione, procedere alla loro sostituzione senza oneri per l'A.D.;
- c) fornirne altre nuove su richiesta dell'A.D. qualora le parti impiegate nella lavorazione dell'articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.

Ogni difetto riscontrato durante il periodo di garanzia dovrà essere notificato alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data in cui il difetto è stato riscontrato. La Ditta si impegna ad intervenire per la sostituzione del prodotto in fornitura, o per la eventuale riparazione, entro e non oltre 3 (tre) giorni calendariali dalla data di ricezione della decorrenza del periodo di garanzia. La durata della garanzia rimarrà sospesa dal giorno della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della sostituzione o riparazione del materiale. Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.

Per i materiali sostituiti a seguito di una chiamata in garanzia si applica un nuovo periodo di garanzia pari a quello inizialmente previsto.

Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia, rispetto alla tempistica che verrà comunicata, una volta completati gli accertamenti sulla parte, all'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella

presentazione alla verifica di conformità e consegna del materiale medesimo. Il valore sul quale tale penalità sarà calcolata corrisponderà ai costi sostenuti dalla Ditta per l'intervento in garanzia, da accertare da apposita Commissione nominata dal Direttore dell'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale.

Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra l'A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile.

## **ARTICOLO 26**

### **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE**

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3ter, essendo la Stazione Appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "Datore di lavoro" (Ente di F.A. in cui si espletterà l'attività della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto, in Allegato d, il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.

L'Ente di F.A. presso il quale si espletteranno le attività, prima dell'inizio della loro esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi.

Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni.

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'Esecutore (Ditta), seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

## **ARTICOLO 27**

### **CAUZIONE**

A garanzia della completa ed esatta esecuzione della fornitura di cui al presente contratto, la Ditta, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato regolare cauzione per la somma di Euro \_\_\_\_\_, come risulta dalla polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalle \_\_\_\_\_, ed autenticata nelle firme dal dottor \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_.

In applicazione dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, detta cauzione sarà automaticamente svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione corrispondente alle prestazioni contrattuali annuali per quote corrispondenti al prezzo delle stesse nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data ultimazione delle prestazioni contrattuali previste. Lo svincolo del 20% finale sarà autorizzato dalla DAAA previa richiesta da parte della Ditta.

## **ARTICOLO 28**

### **OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1) Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi alla presente prestazione devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara SMART C.I.G. n. **ZB83B5B186**.
- 2) L'inadempimento dell'impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto. L'impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente

contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti, nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

- 3) Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. La D.A.A.A. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.
- 4) Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone, contestualmente, l'A.D. e la Prefettura competente per territorio.
- 5) L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 della legge medesima.

## **ARTICOLO 29**

### **RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto si risolverà automaticamente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività e dichiarazione di fallimento;
- b) grave interruzione del servizio per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta;
- c) malafede, frode o negligenza nella esecuzione del contratto da parte del contraente, nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'A.D..

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso, all'Esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate. Fermo quanto disposto nei precedenti Articoli, è riservata, altresì, all'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si protraggano oltre il termine indicato dal RUP per porvi rimedio, nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del Contraente inadempiente.

In particolare potrà procedersi a risoluzione:

- a) nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte la fornitura e/o le prestazioni previste dal presente Contratto;
- b) nel caso di esito negativo del verbale di conformità qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro i termini concordati tra le parti le modifiche necessarie per superare le prove fallite;
- c) nel caso in cui la Ditta non rispetti gli obblighi o non esegua attività, in contrasto con quanto previsto dal presente Contratto;
- d) nel caso in cui vengano accertati comportamenti/deficienze di particolare gravità imputabili alla Ditta ed intese a mascherare errori od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle prestazioni che pregiudichi il buon esito delle verifiche contrattuali.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 17 (Penalità), nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte le prestazioni previste dal presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al

Lotto o sua frazione raggiunta: o alla data di comunicazione mediante PEC da parte della Ditta dell'impossibilità adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

L'affidamento a terzi verrà notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

La Ditta è tenuta a rimborsare all'Amministrazione il maggiore onere contrattuale.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge, a cagione dei fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

### **ARTICOLO 30**

#### **RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE**

È in facoltà dell'A.D., con preavviso di 20 (venti) giorni calendariali, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, ove esigenze connesse con il servizio improrogabili lo richiedessero.

In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall'A.D.

### **ARTICOLO 31**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

La Committente tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità sopra richiamate.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle

specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato *"Responsabile del trattamento"* dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

## **ARTICOLO 32**

### **VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta approvazione e registrazione dello stesso presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge, nonché del relativo impegno di spesa.

## **ARTICOLO 33**

### **TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE**

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle Leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).

La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al suddetto punto vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente Contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come *"utilizzatore a valle"*, all'atto della presentazione dei materiali per la Verifica di Conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) una copia della *"Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH"* dalla quale risulti:
- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
  - che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura).
- b) Qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia del "Attestato di Conformità" della Ditta, in cui venga indicato il Legale Rappresentante nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:
- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
  - peso totale della sostanza.

Tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione "pro rata" in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

c) Elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative "schede di sicurezza", ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente Articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a Verifica di Conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

#### **ARTICOLO 34 CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 205 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 35 VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PROCURE**

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, si dovessero verificare variazioni nella ragione sociale della Ditta e/o nelle persone della Ditta stessa autorizzate a riscuotere e quietanzare in nome e per conto di essa, oppure fusioni societarie dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa – Segretariato Generale degli Armamenti Nazionali e D.N.A. - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità:

- Vice Direzione Amministrativa – 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> Divisione;
- 3° Reparto – 7<sup>a</sup> Divisione.

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali di cui sopra.

#### **ARTICOLO 36 COMUNICAZIONI**

Qualsiasi informazione e/o comunicazione e/o trasmissione di documenti concernente il presente contratto sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle Parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili se notificata od inviata all'altra parte a mezzo posta o con mezzi di comunicazione che consentano una verifica dell'identità e dell'avvenuta trasmissione.

Le comunicazioni inerenti il contratto dovranno essere indirizzate alla D.A.A.A. rispettivamente:

MINISTERO DIFESA – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità - Via di Centocelle n.301 – C.A.P. 00175 Roma

P.E.C. armaereo@postacert.difesa.it

- 1) 3° Reparto – 7<sup>a</sup> Divisione per gli aspetti tecnici e per l'esecuzione del Contratto, e-mail: r3d7s0@armaereo.difesa.it;
- 2) Vice Direzione Amministrativa – 9<sup>a</sup> Divisione per gli aspetti legali e amministrativi del contratto, e-mail:

vdad9s0@armaereo.difesa.it; vdad9s2@armaereo.difesa.it;

- 3) Vice Direzione Amministrativa – 10<sup>a</sup> Divisione per le liquidazioni e fatture, e-mail: [vdad10s0@armaereo.difesa.it](mailto:vdad10s0@armaereo.difesa.it)

### **ARTICOLO 37 OMOLOGAZIONE**

I sistemi Platform Type V e i sistemi paracadute dovranno essere omologati secondo la Norma AER.P-2 Edizione vigente.

Ove sia disponibile una certificazione emessa da un'autorità governativa estera, attestante la rispondenza dell'oggetto contrattuale ad una specifica tecnica che soddisfi i requisiti del presente Capitolato Tecnico, tale certificazione potrà essere presentata preventivamente onde verificarne la riconoscibilità ai fini del processo di omologazione secondo la norma sopra citata.

### **ARTICOLO 38 NOMINA DRS**

La Ditta, quale detentrica dei diritti di proprietà intellettuale di quanto forma oggetto di fornitura, sarà nominata Ditta Responsabile di Sistema (DRS) e, come tale, sarà responsabile delle eventuali modifiche tecniche del progetto.

La Ditta dovrà inoltrare la richiesta di nomina DRS alla DAAA utilizzando il modello riportato nella norma AER(EP).00-00-5

### **ARTICOLO 39 MANUALI TECNICI**

Il sistema dovrà essere fornito corredato della manualistica tecnica di uso e manutenzione (includente procedure e scadenze) relativa al sistema e ai suoi sub-componenti in formato CD-ROM.

I Manuali Tecnici ed i relativi emendamenti emessi dalla DRS dovranno seguire le prescrizioni della norma AER(EP).0-0-2 e dovranno essere corredati da una "Dichiarazione di Adeguatezza" e da un "Certificato di Conformità". La Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare l'adeguatezza tecnica del contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tecniche della DRS. Il Certificato di Conformità deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto.

Per le pubblicazioni su supporto informatico si applicherà, inoltre, quanto previsto dalle norme AER(EP).P-170 e AER(EP).P-171, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

### **ARTICOLO 40 CONTROLLO CONFIGURAZIONE**

La Ditta, quale Ditta Responsabile di Sistema, dovrà eseguire la gestione ed il controllo della configurazione. Qualsiasi variazione di configurazione dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della 7<sup>a</sup> Divisione della DAAA secondo le norme della DAAA AER(EP).00-00-5 (controllo configurazione e modifiche tecniche sui materiali), senza ulteriori spese per la DAAA, per una durata della garanzia (2 anni) dalla data di consegna.

La Ditta è responsabile di notificare alla DAAA qualsiasi informazione inerente la sicurezza dei materiali, anche successivamente al limite di tempo sopra menzionato, onde garantirne l'impiego sicuro.

**Requisiti di Certificazioni**

I materiali di impiego aeronautico (aeromobili, parti, equipaggiamenti, componenti) e gli enti che effettuano attività di produzione, manutenzione, riparazione, revisione o forniscono corsi di addestramento per manutentori devono essere certificati in accordo alle normative della D.A.A.A..

Si riporta di seguito, solamente come linea guida, un elenco delle certificazioni emesse dalla D.A.A.A. (da selezionare in accordo alla normativa applicabile allo specifico caso)

Certificazioni di prodotto:

(AER(EP).P-2) Certificato di Qualificazione di Tipo Militare, Certificato di Idoneità all'Installazione

(Serie AER.Q/AQAP): Certificato di Conformità

Certificazioni delle Organizzazioni (produzione, manutenzione, riparazione, revisione, addestramento),

(AER(EP).P-2; AER(EP).00.00-5) Nomina DRS.

Procedure di Segnalazione degli Inconvenienti

Le procedure a seguito di difetti/guasti rilevati su tutte le parti in fornitura costruite sia dalla Ditta sia dai suoi subcontraenti/fornitori, saranno eseguite dalla Ditta in accordo alla norma DAAA AER(EP).00-01-6, senza ulteriori spese per la DAAA per un periodo di 2 (due) anni dalla data di consegna.

#### **ARTICOLO 41 ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, la Ditta elegge il proprio domicilio legale in Via \_\_\_\_\_, 00000 \_\_\_\_\_ (\_\_\_).

**IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE**

**IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA**

**L'UFFICIALE ROGANTE**

**IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE**

**IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA**

**L'UFFICIALE ROGANTE**

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la piena capacità del Signor \_\_\_\_\_ di impegnare la Società medesima.

Il presente contratto dattiloscritto da persona a me cognita, consta di n. --- (---) fogli interamente scritti e quanto di questo.

**L'UFFICIALE ROGANTE**

#### **ALLEGATI**

- a) Capitolato Tecnico (CT)
- b) Cronoprogramma
- c) Patto di integrità
- d) DUVRI